Codice A1906A

D.D. 26 giugno 2018, n. 270

L.r. 23/16 - Rinnovo autorizzazione per la realizzazione del progetto di recupero ambientale - con l'impiego di terre e rocce da scavo, provenienti dai lavori del "Terzo Valico", dell'area di cava in localita' Cascinoni del Comune di Pozzolo Formigaro, presentato dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi 40 - 16100 Genova (GE). POS. M1826A.

Vista l'istanza ex 1.r. 23/2016 di rinnovo dell'autorizzazione per il recupero ambientale – con l'impiego di terre e rocce da scavo, provenienti dai lavori del "Terzo Valico" di cui alla Determinazione della Regione Piemonte n. 538 del 30 ottobre 2017 con scadenza 10 settembre 2018, avanzata dal COCIV (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci), presentata in data 12 MARZO 2018 dall'ing. Nicola Meistro in qualità di Direttore del Consorzio COCIV, con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 GENOVA;

Preso atto che il CIPE:

con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, approvava il 1° programma delle opere strategiche, includendo, nell'ambito del "Corridoio plurimodale tirrenico – Nord Europa" alla voce "Sistemi ferroviari", l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione);

con deliberazione n 78/2003 approvava il progetto preliminare, a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte, espresso con D.G.R. n 56-9903 del 8/7/2003, ai sensi dell'art. 3, comma 4 ex D.Lgs 190/2002;

con deliberazione n. 80 del 29 marzo 2006 approvava il progetto definitivo con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal MIT, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, a seguito di parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con D.G.R. n 22-1811 del 19 dicembre 2005, autorizzazione nella quale è compreso l'intervento in oggetto;

con deliberazione n. 84 del 18 novembre 2010 approvava la realizzazione dell'opera in sei lotti costruttivi autorizzando contestualmente il primo lotto.

Preso inoltre atto che:

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 18482 del 2 agosto 2013 venivano approvate le opere relative alla fase 1 del lotto $1-1^\circ$ Stralcio di Cantierizzazione;

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 24380 del 24 ottobre 2013 veniva approvato il Piano di utilizzo presentato da COCIV riferito alle opere attinenti i primi due lotti;

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 21283 del 27 giugno 2014 venivano approvate le opere relative alla fase 1 del lotto 1;

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 35438 del 30 ottobre 2014 venivano approvate le opere relative alla fase 1 del lotto 2.

Considerato che:

unitamente al progetto definitivo, il proponente presentava il Piano di gestione dei materiali di scavo ex l.r. 30/1999, il quale prevedeva per le opere pubbliche inserite in accordi Stato-Regione, la predisposizione di un Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari per l'esecuzione di tali opere; tale piano così concepito, autorizzato dal CIPE con delibera n. 80/2006, è risultato non più attuabile integralmente in quanto, considerato il periodo intercorso (che va dal 2006 alla data di nuova presentazione), erano mutate le condizioni territoriali e amministrative di alcuni dei siti di allocazione allora individuati dal progetto;

nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 30/1999, il Consorzio COCIV S.p.A. trasmetteva, nell'ottobre 2012, alla Regione Piemonte gli elaborati relativi all' Aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi comprensivo del Piano del Traffico;

con D.G.R. n 1-6863 dell'11 dicembre 2013 la Regione Piemonte approvava l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi e il relativo Piano del traffico per la realizzazione dei lotti 1 e 2 e forniva indicazioni da recepirsi nel successivo Aggiornamento del Piano per i lotti 3, 4 e 5;

successivamente, con nota del 12 settembre 2014 prot. PPM/AP/AGO/RI/pm/04811/14, il Consorzio COCIV presentava un aggiornamento del Piano del Traffico, relativamente al Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, per gli adempimenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 e dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della l.r. 7/2005. Il Piano approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 9-1513 dell'8 giugno 2015, tra i vari siti individuati, contemplava anche quello in località Cascinoni del Comune di Pozzolo Formigaro;

con nota del 23 agosto 2016 prot. EP/AP/AO/GP/RI/pm/04158/16, l'ing. Ettore Pagani, in qualità di Direttore Generale del Consorzio COCIV, ha presentato, l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi nell'ambito del progetto riguardante la linea ferroviaria AV/AC "Milano – Genova – III Valico dei Giovi", per gli adempimenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30, per la realizzazione dei lotti 3, 4 e 5 e per l'aggiornamento dei lotti 1 e 2. Il Piano, tra i vari siti individuati, contempla nuovamente anche quello in località Cascinoni del Comune di Pozzolo Formigaro;

con Determina Direttoriale prot. DVA 0000287 del 06/10/2016 del Ministero dell'Ambiente (MATTM) è stato approvata l'ultima revisione del Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo ai sensi del D.M. 161/12, che prevede i siti di deponia proposti nell' l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi;

con Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2017, n. 1-5386 è stato approvato ai sensi delle l.l.r.r. 30/1999 e 23/2016 il Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della Linea ferroviaria AV/AC Milano- Genova "Terzo Valico dei Giovi". Approvazione dell'aggiornamento 2017;

in data 6 settembre 2017 il proponente presentava istanza di subingresso e proroga, ai sensi della l.r. 23/2016, nel progetto di recupero ambientale dell' area di cava in località Cascinoni del Comune di Pozzolo Formigaro;

con Determinazione Dirigenziale n. 538 del 30 ottobre 2017 la Regione Piemonte, autorizzava il subingresso e la proroga per la realizzazione del progetto di recupero ambientale della cava il località Cascinoni del Comune di Pozzolo Formigaro, sino al 10 settembre 2018;

valutato che:

l'approvazione dell'istanza di rinnovo volta al solo recupero morfologico ed ambientale, garantisce il rispetto delle prescrizioni dettate nella deliberazione della Giunta Regionale, D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017, di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi;

considerato inoltre che Il progetto stesso:

- ottempera alla deliberazione CIPE n. 80/2006;
- permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto;
- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- consiste nell'esclusivo rinnovo dei termini per la realizzazione del recupero morfologico ed ambientale, garantendo la restituzione alla originaria natura del sito a valenza agricola;

considerato infine che:

da quanto sopra esposto, l'approvazione dell'istanza presentata, volta al rinnovo dell'autorizzazione fino al 10 settembre 2019 ai fini della realizzazione del recupero ambientale dell' area di cava in località Cascinoni del Comune di Pozzolo Formigaro avviene a seguito della:

- valutazione positiva dei criteri previsti all'art. 10 della l.r. 23/2016;
- accertata congruità dei lavori eseguiti con il progetto approvato;
- verifica che il progetto dei lavori ancora da eseguire è invariato rispetto a quello già approvato;

il proponente ha presentato idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza ai sensi della l.r. 23/2016;

è stato predisposto dal Settore Polizia Mineraria cave e Miniere, quale esito della propria istruttoria tecnica, un disciplinare tecnico con specifiche prescrizioni, del quale è stata data lettura nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi ai sensi della l.r. 23/2016, tenutasi in data 24 maggio 2018 presso la sede del Comune di Pozzolo Formigaro;

la Provincia di Alessandria, nel corso dei lavori di cui sopra della ha espresso parere favorevole in merito al progetto in esame;

il Comune di Pozzolo Formigaro, nel corso dei medesimi lavori di Conferenza ha espresso il proprio parere sfavorevole "in coerenza con gli atti già assunti", richiamando comunque la necessità, in caso di approvazione del progetto, che vengano rispettate tutte le prescrizioni dettate nei precedenti atti autorizzativi, con particolare riferimento a quelle viabilistiche, prescrizione avallata dalla Provincia di Alessandria;

la Conferenza, preso atto del dissenso espresso dal Comune di Pozzolo Formigaro, e valutate le posizioni prevalenti si è espressa favorevolmente in ordine all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione finalizzata al recupero ambientale dell'area di Cascinoni presentata da COCIV;

Tutto ciò premesso:

visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

vista la l.r. 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

vista la l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000;

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza del COCIV

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016:

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

 di autorizzare, ai sensi della l.r. 23/2016 sino al 10 settembre 2019, il rinnovo dell'autorizzazione per il recupero ambientale - con l'impiego di terre e rocce da scavo, provenienti dai lavori del "Terzo Valico" di cui alla Determinazione della Regione Piemonte n. 538 del 30 ottobre 2017 con scadenza 10 settembre 2018, avanzata dal COCIV (Consorzio Collegamenti Intergrati Veloci) con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE);

- 2. prima dell'inizio lavori il COCIV, dovrà presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, fidejussione, sostitutiva della precedente, pari a € 325.000,00 (trecentoventicinquemila/00);
- 3. dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di Servizi del giorno 24 maggio 2018, comprese quelle dettate nell'allegato tecnico (atti che si allegano alla presente determinazione quale parti integranti della stessa);
- 4. restano comunque valide, se non in contrasto con la presente determinazione, tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo del Comune di Pozzolo Formigaro, Determinazione n. 4 del 19.01.2016 e nella Determinazione Regionale n. 538 del 30 ottobre 2017;
- 5. l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- 6. la presente determinazione sarà inviata al Comune di Pozzolo Formigaro, alla Provincia di Alessandria e all'ARPA, per quanto di competenza;
- 7. sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore dott. Edoardo Guerrini

I Funzionari estensori arch. Patrizia Altomare dott. Marco Fissore

Allegato



Allegato A DISCIPLINARE TECNICO

<u>Progetto di rinnovo del recupero ambientale del sito di cava in località Cascina Cascinoni del Comune di Pozzolo Formigaro (AL)" - POS. M1826A.</u>

Esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante del Consorzio COCIV in data 12 marzo 2018 ai sensi della I.r. 23/2016, e la relativa documentazione allegata così come integrata, si richiama l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione dei disposti normativi specifici:

- 1. Il proponente deve indicare, prima dell'inizio lavori, l'esecutore dei lavori che deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
- 2. l'area di cava sia recintata, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori, secondo i disposti del citato D.P.R.;
- durante i lavori devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- 4. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- 5. per il trasporto di tutti i materiali devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- 6. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare:
- 7. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
- 8. deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
- 9. dovrà essere garantita una viabilità ad anello da concordare nei dettagli con il Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere con particolare riferimento all'adeguamento della viabilità nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada;
- 10. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;



11. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D. Lgs 152/06).

Prescrizioni generali:

- 12. i capisaldi quotati già posti in opera devono essere mantenuti in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori;
- 13. nessun lavoro di coltivazione mineraria dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali n. 13, 14 e 182 del Foglio 3 B, del Nuovo Catasto dei Terreni del Comune di Pozzolo Formigaro così come riportato negli elaborati di progetto;
- 14. dovrà essere assicurata durante e al termine dei lavori la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto approvato;
- 15. i piazzali di cava, al termine dei lavori di recupero morfologico, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
- 16. ai sensi del c. 5 bis dell'art. 5 del D.lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa;
- 17. il riempimento della cava previsto in progetto con terre e rocce da scavo deve rispettare le normative vigenti in materia;
- 18. il riempimento dello scavo dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo;
- 19. il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
 - a) effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere trasmesso alla Regione ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - b) presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
- 20. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;

Prescrizioni specifiche:

- 21. il materiale da utilizzarsi per i riempimenti dei vuoti di cava deve provenire esclusivamente dai lavori per la realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi ed in particolare il ritombamento ed il recupero delle aree dovrà essere realizzato in ottemperanza al corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) ultimo approvato;
- 22. l'accesso e l'uscita dall'area di cava devono essere presidiate al fine della registrazione dei dati relativi all'identificazione e agli orari dei singoli mezzi di trasporto (telecamere), COCIV è tenuto a mettere in atto opportuni controlli a campione per accertare la provenienza e l'idoneità del materiale;
- 23. tutti i mezzi d'opera devono essere, conformi alle prescrizioni dettate nella DGR 1-5386 del 18 luglio 2017 relativa all'utilizzo di mezzi poco inquinanti inoltre, devono essere dotati di appositi cartelli ove risulti ben evidenziata la Ditta di trasporto e i siti di prelievo dei materiali di riempimento; i suddetti cartelli devono essere apposti all'esterno della



- cabina di guida, su entrambi i lati, e di dimensioni tali da consentire un'agevole identificazione dei mezzi;
- 24. i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
- 25. in merito alla viabilità di accesso si richiama la necessità di rispettare le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1-5386;
- 26. per il resto, fatto salvo quanto dettato dal presente disciplinare tecnico, i lavori di recupero morfologico ed ambientale devono rispettare le prescrizioni dettate nella determinazione n. 4 del 19 gennaio 2016 del Comune di Pozzolo Formigaro in particolar modo gli art. 2 e 3 dell'atto d'obbligo unilaterale facente parte integrante dell'atto autorizzativo:
- 27. i lavori di rimodellamento e recupero morfologico della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
 - il sito sia dotato di idonea segnaletica e l'attuale area di cava venga perimetrata con idonea recinzione d'altezza non inferiore a 2m;
 - potrà essere impiegato quale materiale di riempimento solo quello che rispetti i dettami del P.U.T. approvato dal Ministero competente;
- 28. la scadenza dell'autorizzazione per il recupero morfologico ambientale dell'area di cava, è fissata al 10 settembre 2019;
- 29. qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;
- 30. con frequenza mensile prima dell'inizio dei lavori di riporto dei materiali la società deve rilevare il livello freatico in almeno 3 (tre) piezometri, da mettere in opera in misura di 1 monte e 2 a valle rispetto al moto di falda. Per tale ragione dovrà essere predisposta una planimetria con l'indicazione dei piezometri, da trasmettere a Regione, Provincia, Comune e ARPA. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata;
- 31. il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943;
- 32. il COCIV è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo del "Terzo Valico", delibera CIPE 80/2006 e nella deliberazione di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017. Inoltre è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'Approvazione del corrispondente Piano di Utilizzo (PUT);
- 33. nell'ottica di una corretta e cautelativa gestione della tematica amianto, vista la Determina Direttoriale DVADEC-2015-0000325 del 16/09/15, il Proponente dovrà predisporre:
 - il Piano di Monitoraggio Ambientale per il parametro amianto, che dovrà essere concordato e condiviso con Regione Piemonte Settore polizia mineraria, cave e miniere, l'ARPA Piemonte ed ASL;
 - qualora siano identificate attività lavorative che possano comportare un esposizione all'amianto per i lavoratori, sia presentato quanto previsto al Titolo IX del D. Igs 81/2008 ed in particolare sia trasmessa la notifica all'organo di vigilanza (Polizia mineraria) ai sensi dell'art. 250 del medesimo D. Igs;
 - l'effettuazione di un monitoraggio ambientale dell'amianto aerodisperso presso il sito di deposito e le aree limitrofe comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con criteri generali analoghi a quanto previsto nel Protocollo Amianto per i cantieri di scavo delle gallerie. La proposta di Piano redatta da Cociv dovrà prevedere un monitoraggio con frequenza giornaliera nelle fasi in



cui si utilizzino o si interferisca con i materiali con amianto e con frequenza minore nelle altre fasi. Il suddetto Piano di Monitoraggio dovrà essere concordato con il Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, Arpa Piemonte e ASL competente per territorio;

- l'effettuazione di un monitoraggio delle acque sotterranee inerente l'amianto comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con frequenza semestrale.
- Tale procedura deve contenere le necessarie misure atte a garantire che l'amianto non causi inquinamento dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee:
- 34. la scopertura del terreno vegetale, laddove ancora presente, così come i lavori di riempimento previsti dovranno procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale:
- 35. prima del riporto dei materiali di riempimento si dovrà procedere al decespugliamento delle macchie arbustive e sfalcio della copertura erbacea presenti sulle scarpate e sul fondo scavo del sito minerario;
- 36. i cumuli di terreno vegetale dovranno avere altezza non superiore a 3 m, essere opportunamente protetti al fine di evitare dilavamenti e dovranno inoltre essere seminati come da successive specifiche prescrizioni e debitamente trinciati al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
- 37. il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà rispettare i limiti della tabella 1 colonna A dell'Allegato V alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006, come considerato e valutato nel parere 1859 del 1 settembre 2015 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS acquisito come parte integrante nella determinazione della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 325 del 16 settembre 2015 e provenire esclusivamente dai lavori di realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi. Inoltre possono essere impiegati quei materiali le cui concentrazioni soglia di contaminazione non superino quelli riconosciuti quali caratteristici dell'ambito territoriale con fondo naturale di cui all'art. 1, c. 1, lett. i del citato D.M. 161/12 per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. Tali materiali non dovranno comunque costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto:
- 38. deve essere previsto un monitoraggio sia della qualità dell'aria sia del rumore ambientale nelle fasi ante operam ed in corso d'opera, con modalità e tempistiche da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte;

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

- 39. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
- 40. gli ultimi due strati di riporto sul materiale di riempimento, dovranno essere così costituiti: uno strato di 50 cm di materiale di idonea permeabilità similare a quello del terreno in situ e per quanto possibile utilizzando quello già presente in cava, amianto assente, comunque non superiore ai valori di soglia del fondo naturale, e al di sopra, un ulteriore strato di 50 cm di terreno agrario;
- 41. entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi;



- 42. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;
- 43. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di abbancamento;
- 44. qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della I.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione e contestuale escussione della fidejussione prestata;
- 45. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
- 46. i lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
- 47. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
- 48. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della I.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa, sostitutiva della precedente, è fissato in Euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila). La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al punto successivo. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio del rimodellamento morfologico e del recupero ambientale, di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
- 49. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - a) estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
 - b) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.